

COMUNE DI BEINETTE

Via Vittorio Veneto n. 9

PROVINCIA di CUNEO

tel. 0171 384004

CAP 12081

fax 0171 384795


e-mail: territorio@comune.beinette.cn.it

www.comune.beinette.cn.it

e-mail certificata: protocollo@pec.comune.beinette.cn.it

partita I.V.A. 00395900046

Prot. n. 3086/2017



Marene, li 18 maggio 2017

OGGETTO: Verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 4/2008 e s.m.i.
Proposta di Variante Parziale n. 13 al vigente P.R.G.C. del Comune di Beinette, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 5, L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m.i.
Proponente: Amministrazione Comunale di Beinette
PROVEDIMENTO DI ESCLUSIONE

La Sottoscritta LONGO Tiziana, costituente Organo Tecnico istituito, per quanto in oggetto, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 14/02/2017 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 40/1998 per l'espletamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica e per lo svolgimento delle funzioni di autorità preposta alla VAS, inerente la variante di cui all'oggetto;

Premesso che:

- Con nota del Segretario Comunale di Marene, prot. 858 in data 14/02/2017, veniva autorizzata la dipendente Longo arch. Tiziana a svolgere la funzione di Organo Tecnico del Comune di Beinette, per la verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS della Variante n. 13 al P.R.G.C. del predetto Ente, a seguito di richiesta, in data 09/02/2017 prot. n. 905, del Sindaco del Comune di Beinette ad autorizzare un dipendente del Comune di Marene a tale nomina;
- Con Determinazione n. 36 in data 09/02/2017 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Beinette, veniva conferito all'Urbanista Dott. Giorgio SCAZZINO con Studio a CEVA in Via Matteotti n. 2, partita IVA 01902910049, l'incarico di predisposizione della proposta di Variante Parziale n. 13 al P.R.G.C. ex art. 17, comma 5, L.R. 56/1977 e s.m.i., relativa a:
 1. *Modifica perimetro area di nuovo impianto residenziale – R6.6b;*
 2. *Modifica perimetro di area di recente edificazione a capacità insediativa residua – R4.7;*
 3. *Modifica della destinazione di aree per attrezzature e servizi in insediamenti residenziali;*
- In data 04/01/2017 veniva avviato il procedimento di Verifica di Assoggettabilità al processo di Valutazione Ambientale Strategica della "Proposta Variante Parziale n. 12, ai sensi del 5° comma dell'art. 17, L.R. 56/77 e s.m.i., al vigente P.R.G.C.", da concludersi entro 90 giorni ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

- Del suddetto avvio del procedimento pervenuto al Comune di Beinette in data 04/04/2017 ed acclarato al protocollo generale al n. 2267, è stata data comunicazione mediante pubblicazione all'albo pretorio informatico del Comune in data 07/04/2017 e sul sito internet istituzionale dello stesso Comune;
- L'Autorità Proponente è l'Amministrazione Comunale di Beinette;
- L'Autorità Procedente, ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della Delibera di Giunta Regionale 29 febbraio 2016 n. 25-2977, è il Responsabile del Procedimento del Comune di Beinette, Geom. Diego RAINISIO al quale, come da D.G.C. 15/02/2017, n. 28, si dà mandato per i relativi adempimenti;
- La documentazione esaminata nel corso delle attività istruttorie è la seguente:
 - Relazione e Rapporto Preliminare di verifica di assoggettabilità VAS redatta dall'Urbanista Dott. Giorgio SCAZZINO con Studio a CEVA in Via Matteotti n. 2, partita IVA 01902910049, di cui sopra, contenente i seguenti interventi oggetto di variante parziale al P.R.G.C. vigente, che viene così analizzata:

1. Modifica perimetro area di nuovo impianto residenziale "R6.6b" mediante:

- modifica del perimetro dell'area residenziale di nuovo impianto "R6.6b" a parità di superficie territoriale e di capacità edificatoria che rimane invariata a 1912 mc, eliminando la viabilità prevista ed il verde privato con conseguente incremento di superficie fondiaria dell'area stessa, da 1977 mq a 3474 mq, e dismissione dell'area a parcheggio ricadente sul mappale 358;
- l'area interessata dalla modifica, sita lungo la strada provinciale n. 42, è ricompresa nel P.R.G.C. vigente per complessivi ed invariati 3749 mq nell'area residenziale di nuovo impianto "R6.6b", e per la restante parte in "Area agricola di rispetto dell'abitato - E1" mentre risulta di fatto soppressa l'area verde con invariata volumetria realizzabile, ma con conseguente ed effettivo incremento di consumo del suolo, in parte compensato dall'eliminazione della viabilità e senza conseguenze negative per l'ambiente prevedendo la realizzazione del verde contestualmente all'edificazione delle aree mediante soluzioni paesaggisticamente apprezzabili e piantumazioni vegetali con funzione sia contro emissioni acustiche ed inquinanti atmosferici, sia come protezione agli ambiti agricoli integri limitrofi;
- l'area è sottoposta a vincolo di tutela per legge contermini a laghi, fiumi, torrenti e corsi d'acqua ai sensi dell'art.142 del D.Lgs 42/2004 in quanto ricade nella fascia di rispetto delle Acque Pubbliche del Torrente Josina, pertanto soggetta, nelle fasi di progettazione alle relative autorizzazioni.

2. Modifica perimetro di area di recente edificazione a capacità insediativa residua "R4.7" - Recepimento di modifiche alle aree per attrezzature e servizi in insediamenti residenziali (art. 21 c.1, p.to 1 della L.R.56/77), mediante:

- eliminazione del tratto di viabilità prevista che divide il mappale 985, senza incremento della capacità edificatoria residenziale con inserimento di una superficie pari a mq. 83 di area a verde privato al lotto anzidetto, in area di recente edificazione a capacità residua R4.7, sfruttando la viabilità alternativa con spazio di manovra per l'inversione di marcia già prevista nell'area di nuovo impianto "R6.5b";
- incremento dell'area a verde privato come anzidetto con duplice funzione l'una a compensazione della capacità edificatoria, l'altra di tipo ambientale come filtro visuale a mitigazione degli impatti visivi e acustici, in considerazione della prevista e limitrofa viabilità;

3. Modifica della destinazione di aree per attrezzature e servizi in insediamenti residenziali mediante:

- Modifica della destinazione di una superficie pari a 1790 mq, attualmente ricompresa in parte nel P.R.G. vigente in "Area per attrezzature e servizi pubblici di livello comunale" con specifica destinazione a verde esistente "C2.1", censita al Foglio 14 mappale 194 parte, annettendola all'adiacente area a servizi con destinazione "Casa di Riposo B3.2" al fine di poter ampliare la struttura esistente a adibita a Residenza per Anziani;
- l'intervento di natura puntuale, modifica la destinazione dell'area e pur con incremento della capacità edificatoria si considera l'interesse pubblico per la collettività e di sviluppo in ambito parrocchiale non comportando impatti significativi sulle varie componenti ambientali. Trattandosi di una struttura di rilevante importanza per la comunità viene pertanto valutato l'aspetto positivo nel modificare la destinazione dell'area da verde pubblico esistente ad area "B3.2-Casa di Riposo" per una superficie pari a 1790 mq, senza prevedere alcuna variazione della dotazione minima complessiva delle aree per servizi, di cui all'art. 21 L.U.R. 56/77;
- si rileva in tale contesto una classificazione acustica non coerente con l'area soggetta a variazione di destinazione, ai fini dell'ampliamento della struttura per anziani, che da classe II dovrà rientrare in classe I con conseguente modifica dell'attuale piano di zonizzazione acustica del territorio comunale da attuarsi nella prima variante utile al P.R.G.C.;
- si richiama il rispetto, in tale area B3.2, in relazione all'ampliamento della residenza per anziani o per nuove edificazioni, del limite di altezza degli edifici presenti nella zona oltrechè dei requisiti architettonici atti ad inserirsi nel contesto edificato, secondo quanto previsto dall'art. 26 comma 7 bis delle Norme di Attuazione del P.R.G.C. vigente;
- l'area è sottoposta a vincolo di tutela per legge contermini a laghi, fiumi, torrenti e corsi d'acqua ai sensi dell'art.142 del D.Lgs 42/2004 in quanto ricade nella fascia di rispetto delle Acque Pubbliche del Torrente Josina, pertanto soggetta, nelle fasi di progettazione alle relative autorizzazioni;

La suddetta relazione è trasmessa agli enti preposti sottoelencati, dal Responsabile del procedimento Geom. Diego RAINISIO, in data 07/04/2017 con nota acclarata al protocollo del Comune di Beinette al numero 2386;

- richiamata la D.G.C. 15/02/2017, n. 28 di cui sopra;
- sono stati individuati i seguenti soggetti da consultare, competenti in materia ambientale o comunque portatori di interessi:
 - PROVINCIA DI CUNEO, Ufficio Pianificazione;
 - A.S.L. CN 1 - Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
 - A.R.P.A. Piemonte – Dipartimento territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest);
 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA, ASTI E CUNEO;

Gli interventi previsti si esplicano mediante modifiche di previsioni in parte già attuabili o previste dal P.R.G.C. adattandole alle effettive esigenze e situazioni presenti, intervenute ed in atto.

La proposta di variante in esame riguarda ambiti limitati di territorio, non determina impatti sull'ambiente fisico (emissioni, scarichi ecc.) e le possibili interferenze con elementi del patrimonio storico-architettonico o conseguenti al consumo del suolo

possono essere adeguatamente mitigate mediante opere di compensazione ecologica.

Dato atto che:

- sono pervenuti in fase procedimentale i seguenti pareri:

Ente	Data Ente	Prot. Ente	Data ricezione Comune	Prot. ricezione Comune
A.R.P.A. Piemonte	14/04/2017	32970	14/4/2017	2660
ASL CN1	03/05/2017	44444	3/5/2017	3078
PROVINCIA DI CUNEO	03/05/2017	35005	03/05/2017	3072
SOPRINTENDENZA	05/05/2017	5369	05/5/2017	3149 - 3150

- decorsi 30 giorni dalla richiesta, a mente dell'art. 12 comma 2 del D.Lgs 152/2006 non sono pervenuti ulteriori pareri e non sono pervenute osservazioni da parte dei Comuni contermini né da parte della popolazione;
- in data **18/05/2017** l'Organo Tecnico ha provveduto a formulare i rilievi del caso anche alla luce della documentazione e dei pareri pervenuti;

Visti:

- i pareri e le controdeduzioni pervenuti da parte dei soggetti individuati in premessa citati;

Tutto ciò premesso e dedotto,

RITIENE

- che la Variante Parziale n. 13 al vigente P.R.G.C., per gli argomenti di cui trattasi, **NON debba essere sottoposta alla Valutazione Ambientale Strategica** ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 4/08 e s.m.i. e della D.G.R. 25-2977-del 29/02/2016, in quanto:
- tale variante, con riferimento ai criteri di cui all'allegato I alla parte seconda del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., riguarda ambiti limitati di territorio interessando due aree residenziali ed un'area a servizi, proponendo interventi a basso impatto comprendendo la possibilità di apportare modesti aggiustamenti ad aspetti puntuali del P.R.G.C. secondo i principi generali di economicità, semplificazione e ragionevolezza delle previsioni urbanistiche, al fine di perseguire il pubblico interesse e di conseguire il regolare sviluppo del territorio mediante l'attuazione delle previsioni del P.R.G.C.;
- la proposta di modifica al piano non determina interferenze rilevanti con aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, regionale e locale e non evidenzia interferenze dirette o indirette su aree con particolari caratteristiche naturali o sul patrimonio culturale locale;
- con riferimento ai criteri indicati all'allegato 1 del D.Lgs 4/2008 e s.m.i., i limitati e locali impatti sull'ambiente, intrinseci all'oggettiva modifica di capacità insediativa residenziale, di verde pubblico ed infrastrutture, possono essere mitigati con misure e norme indirizzate alla loro riduzione e ricapitolate nel dispositivo del presente parere;

- gli stessi impatti, in termini di consumo di suolo, sono compensati in certa parte, ad es. per l'area R6.6b, dalla riclassificazione di un'area all'originario uso agricolo di rispetto degli abitati, in luogo di un uso esclusivo finalizzato all'edificazione determinando ricadute comunque positive;
- tutti i soggetti interessati ai fini ambientali che hanno espresso parere nel corso della procedura sono concordi nell'esclusione di tali modificazioni al P.R.G.C. dalla fase di Valutazione in quanto le ricadute ambientali risultano essere minime, non mutando la sostanza dell'area in esame, che già oggi risulta essere compromessa per la presenza di strutture esistenti, e anch'essi ritengono non sussistere criticità ambientali di rilievo tali da renderla necessaria;
- che l'esclusione dalla VAS comporta l'obbligo di integrazione nel progetto definitivo ed esecutivo di Variante di accorgimenti che riducano gli impatti degli interventi programmati sull'ambiente, secondo quanto evidenziato nelle premesse e nei pareri dei soggetti chiamati in causa e formanti parte integrante di questo provvedimento recepiti nelle seguenti prescrizioni dell'Organo Tecnico:
 - gli interventi nell'area dovranno essere attentamente e singolarmente valutati sotto il profilo acustico nell'ottica della piena coesistenza tra aree confinanti. Non dovrà essere escluso a priori il ricorso a strutture di contenimento acustico artificiali o mediante fasce cuscinetto ove reputato indispensabile per la salvaguardia del clima acustico di zona e dei singoli edifici. Trattandosi peraltro di interventi anche in prossimità di vie di comunicazione esistenti o comunque previste, dovrà essere prevista a livello di ogni singolo intervento un'adeguata protezione acustica. Analoga cura dovrà essere riservata agli aspetti legati alle emissioni in atmosfera valutando il livello dell'attività agricola circostante, se in grado di interferire con l'abitato in termini di emissione di odori, proliferazione di insetti e simili;
 - sotto il profilo del paesaggio si ritiene essenziale che nell'ambito della progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione e dei nuovi insediamenti vengano impiegate per le aree verdi, i parcheggi, la viabilità alberata, specie vegetali autoctone a chioma ampia e crescita veloce;
 - dovranno inoltre essere previsti accorgimenti e misure finalizzati alla minimizzazione dei consumi di energia e all'uso di fonti energetiche rinnovabili, al risparmio idrico, alla limitazione dei processi di degrado del suolo riducendo l'impermeabilizzazione delle superfici scolanti adottando pavimentazioni permeabili per cortili, marciapiedi, parcheggi;
 - si richiede nell'ambito della progettazione esecutiva, la valutazione di eventuali azioni correttive sull'impatto di ogni nuovo manufatto mediante utilizzo di foto-inserimenti (rendering, ecc.), al fine di una corretta integrazione e di un'alta qualità ambientale secondo i disposti normativi dell'art. 26 comma 7 bis del P.R.G.C. e secondo quanto proposto dalle linee guida di cui alla D.G.R. n. 30-13616 "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia";
 - dovrà essere salvaguardato il tracciato del Torrente Josina, in modo tale da garantire una buona integrazione degli interventi previsti con gli elementi del contesto paesaggistico in cui si collocano e mitigare gli impatti visivi sul paesaggio oltre che rispettare gli equilibri floro-faunistici presenti, costituendo nell'organizzazione dell'area elemento di valorizzazione ed arredo;
 - è necessario garantire la funzionalità e la salvaguardia di canali e opere di presa al fine di non compromettere l'irrigabilità dei terreni fertili agricoli limitrofi;
 - dovranno essere prese le necessarie precauzioni e dovranno essere recepite le prescrizioni di cui al D.M. 14/01/2008 (Norme Tecniche per le costruzioni) con

particolare attenzione per quanto concerne gli aspetti di carattere geologico e geomorfologico e sismico conseguentemente alle trasformazioni proposte, in conformità alle normative vigenti in materia e relative competenze;

- in relazione alla Classe Geomorfologica II1 della Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e di idoneità all'utilizzazione urbanistica del territorio del Comune di Beinette, che interessa sia l'area di intervento "R6.6b" sia quella "B3.2 Casa di Riposo", risulta necessario limitare l'esecuzione degli interventi secondo le seguenti condizioni:

- le superfici abitabili devono essere realizzate ad una quota superiore di almeno 0,5÷1,5 m rispetto al p.c. naturale, da definire in dettaglio con le indagini geologiche e geotecniche, fatte salve le specifiche prescrizioni contenute nelle schede monografiche di sintesi relative alle aree significative;
- per nuove opere, costruzioni o insediamenti si devono adottare i necessari accorgimenti tecnici mediante una la progettazione di massima ed esecutiva basata su studi geologici e geotecnici in ottemperanza al D.M. 11/03/1988, verificando in particolare le interferenze con la falda idrica e le condizioni di deflusso del reticolo idrografico minore.

I nuclei abitati od i singoli edifici, compresi nella classe e situati a 150 m dalle sponde dei corsi d'acqua, come misura cautelativa, devono essere soggetti agli idonei strumenti o sistemi operativi di allerta che consentano l'efficace allontanamento delle persone ed il controllo della viabilità in caso di piena critica (Piano di Protezione Civile);

nonché secondo quanto integralmente riportato nei seguenti pareri allegati, tutti facenti parte inscindibile e sostanziale del presente provvedimento, con le seguenti prescrizioni:

- A) Parere A.R.P.A. Piemonte del 14/04/2017 prot. n. 32970 contenente le seguenti prescrizioni:

"Necessità di attuare delle misure di mitigazione e altre di compensazione ecologica.

Tra le opere di compensazione si potrebbero individuare i seguenti interventi:

- *de impermeabilizzazione di aree;*
- *bonifica di suoli inquinati;*
- *rimboschimento;*
- *monetizzazione del valore da compensare secondo valutazione economiche ISPRA- Rapporto 248/2016 in ragione della capacità del suolo*

Si ritengono importanti le seguenti prescrizioni di carattere mitigativo, da specificare e inserire nelle Norme di Attuazione del P.R.G.C.:

- *Risparmio ed approvvigionamento idrico;*
 - *ogni intervento edilizio di nuova costruzione, ove tecnicamente possibile e non determini problematiche di carattere tecnico e/o con la presenza di falda acquifera superficiale, dovrà essere dotato di un'adeguata cisterna interrata per la raccolta e il successivo riutilizzo delle acque meteoriche. Tali acque potranno essere reimpiegate per usi compatibili quali l'irrigazione delle aree verdi di pertinenza, per l'impianto antincendio, come sanitari per usi non potabili, etc.;*
 - *si richiede che, ove tecnicamente attuabile, per gli usi compatibili vengano previsti sistemi atti a reperire acque al di fuori del pubblico servizio di acquedotto;*
 - *tutti gli interventi di nuova edificazione dovranno prevedere il collegamento, dove già disponibili e/o tecnicamente fattibile, a reti duali in coerenza con quanto previsto dall'art. 146 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;*

- *si richiede di garantire la funzionalità e la salvaguardia di canali e opere di presa al fine di evitare di compromettere l'irrigabilità dei terreni ed il mantenimento dell'attuale stato di biodiversità e connettività ecologica;*
- *i piani e i progetti attuativi delle previsioni urbanistiche dovranno documentare le modalità di recapito delle acque bianche e nere al fine di verificare l'idoneità dei ricettori previsti.*
- **Controllo dei livelli di impermeabilizzazione del suolo:**
 - *il 20% per ogni tipo di attività dell'area di ciascun intervento edilizio di nuova costruzione sia destinato a superfici permeabili e drenanti (rapporto di permeabilità);*
 - *la pavimentazione delle eventuali nuove aree a parcheggio pubblico e/o di uso pubblico dovrà favorire la permeabilità del suolo, mediante il ricorso a soluzioni tecniche drenanti e a elevato grado di inerbimento (marmette autobloccanti forate, sterrati inerbiti, parcheggi su prato armato, ...), mentre le protezioni al piede per la messa a dimora di esemplari arborei dovranno essere costituite da griglie che permettano la percolazione delle acque meteoriche. Si richiede infine di mettere in atto sistemi e soluzioni tecniche finalizzati a limitare gli impatti determinanti degrado del suolo (erosione, contaminazione, impermeabilizzazione);*
- **Tutela e sviluppo del verde in sede di progettazione:**
 - *dovrà essere valutata la necessità di piantumare fasce di vegetazione arborea arbustiva a confine delle aree di trasformazione. Tali formazioni vegetali assolvono diverse funzioni ambientali, che spaziano dalla protezione contro le emissioni acustiche e gli inquinanti atmosferici, alla depurazione dei deflussi idrici, alla connessione e compensazione ecologica, fino a quella di habitat per diverse specie faunistiche. La realizzazione di quinte arboreo arbustive dovrà essere rigorosamente prevista in caso di nuovi edifici che si interfacciano con ambiti agricoli integri;*
 - *per le aree a verde si chiede di prediligere la scelta di specie autoctone arbustive ed arboree a chioma ampia e crescita veloce escludendo specie esotiche o di esclusivo valore ornamentale al fine di favorire il più possibile la presenza temporanea e/o permanente di entomofauna ed avifauna in un più generale contesto di rispetto e tutela della biodiversità, ovvero offrendo a tali faune sufficienti condizioni per il soddisfacimento delle loro esigenze trofiche e spaziali; inoltre si chiede di tenere presente nella scelta delle essenze la D.G.R. 46-5100 del 18 dicembre 2012 e la documentazione scaricabile dal link: [http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutelaamb/esotiche Invasive.htm](http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutelaamb/esotiche%20Invasive.htm);*
 - *per le fasi di cantiere, si richiede di adottare tutte le precauzioni possibili per non trasferire in loco terreni di riporto / suolo fertile contenenti semi o propaguli vegetativi di specie alloctone invasive oltre a controllare il possibile sviluppo delle stesse tramite l'inerbimento in tempi rapidi dei cumuli di terra accantonati attraverso la semina di miscugli di specie erbacee autoctone e compatibili con la stazione;*
- **Contenimento delle forme di inquinamento luminoso:**
 - *dovranno essere previsti: l'utilizzo di led per l'illuminazione delle aree e dei percorsi di accesso ai nuovi edifici, la limitazione della dispersione di flusso luminoso mediante l'utilizzo di lampade per l'illuminazione pubblica ad alta efficienza, la regolamentazione degli orari di accensione dell'illuminazione decorativa e l'applicazione di regolatori di flusso luminoso;*
- **Risparmio ed approvvigionamento energetico:**
 - *negli interventi edilizi di nuova costruzione, o di intervento su edifici esistenti, dovrà essere garantita la sostenibilità energetico-ambientale prevedendo accorgimenti e misure finalizzate alla minimizzazione dei consumi di energia e l'utilizzo di impianti e sistemi ecocompatibili derivanti a fonti energetiche*

rinnovabili (solare-termico, fotovoltaico, etc...) secondo il D.Lgs. 192/05 e s.m.i;

- l'installazione di sistemi solari termici e fotovoltaici dovrà fare riferimento alle seguenti indicazioni: gli impianti dovranno essere preferibilmente integrati alla copertura ovvero all'organismo edilizio; i serbatoi di accumulo dovranno essere preferibilmente posizionati all'interno degli edifici;
- **Risparmio idrico:**
 - Ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 152/2006 3 dell'art. 42, comma 6 del PTA, per le finalità di risparmio idrico si suggerisce, in aggiunta al riutilizzo delle acque meteoriche, siano utilizzate per tutti gli usi compatibili, acque prelevate al di fuori del pubblico servizio di acquedotto;
- **Rifiuti:**
 - In merito ai rifiuti dovrà essere verificata la coerenza con i criteri definiti dalla DGR n. 32-13426 del 1.03.2010 concernente i "Criteri tecnici regionali in materia di gestione dei rifiuti urbani", la quale prescrive che le Amministrazioni Comunali, negli strumenti di pianificazione urbanistica di competenza, prevedano tra l'altro la localizzazione delle infrastrutture e dei punti di conferimento necessari alla raccolta differenziata delle varie frazioni da cui sono composti i rifiuti urbani;
- **Inserimento paesaggistico dei nuovi edifici:**
 - in tutte le aree disponibili le fasi di progettazione e realizzazione del verde dovranno svilupparsi contestualmente a quelle di edificazione, in modo da garantire, fin da subito, soluzioni paesaggisticamente apprezzabili;
 - l'Amministrazione comunale potrà richiedere, nei casi di eventuale criticità paesaggistica, la realizzazione di barriere verdi con funzione di filtro visuale anche dove non espressamente previste;
 - in sede di progettazione dovrà essere condotta una valutazione della localizzazione e conformazione dei nuovi edifici con riferimento a possibili impatti con l'avifauna e solo in tal caso prevedere accorgimenti costruttivi che possano limitare tale problematica;
 - in sede di progettazione tutti i nuovi interventi edilizi dovranno assumere quale riferimento quanto stabilito negli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia" e negli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale", approvati dalla Regione Piemonte con DGR n. 30-13616 del 22/03/2010".

B) Parere PROVINCIA DI CUNEO del 3/5/2017 prot. n. 35005 contenente le seguenti prescrizioni:

- "non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;
- impossibilità di prevedere la costruzione di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell'art. 2, comma 6 LR. 30 aprile 1996 n° 22 e s.m.i.;
- non interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;
- specificazione che lo stoccaggio in cisterna dell'acqua piovana dalle coperture degli edifici e dalle aree terrazzate, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 10/R e s.m.i., non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione;
- segnalazione della necessità di specificare nelle norme di piano che l'approvazione delle varianti di destinazione d'uso del suolo non determina l'attribuzione di una dotazione idrica, e che pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione.

Si dà atto altresì che non hanno formulato valutazioni l'Ufficio Cave, l'Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali e l'Ufficio Caccia, Pesca, Parchi e Foreste".

- C) Parere ASL CN1 del 03/05/2017 prot. n. 44444 da cui si evince che le modifiche proposte possano prescindere da particolari prescrizioni non essendo tali da determinare la sussistenza di particolari problematiche igienico-sanitarie;
- D) Parere SOPRINTENDENZA del 05/05/2017 prot. n. 5369 da cui si evince che le modifiche apportate al Piano regolatore vigente non comportano impatti significativi sulle componenti oggetto di tutela e si ritiene che abbiano esclusivo rilievo locale.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo informatico del Comune di Beinette e sul sito internet del Comune, nonché il suo invio ai soggetti competenti in materia ambientale consultati.

L'ORGANO TECNICO COMUNALE
(Arch. Tiziana LONGO)
firmato digitalmente

